

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- a) nella parte B, punto 2 (Edulcoranti), dopo la voce E 960c è inserita la voce seguente:

«E 960d	Glicosidi steviolici glucosilati»;
---------	------------------------------------

- b) nella parte C, punto 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione), la lettera v) è sostituita dalla seguente:

v) E 960a – 960d: glicosidi steviolici

Numero E	Denominazione
E 960a	Glicosidi steviolici da Stevia
E 960c	Glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente
E 960d	Glicosidi steviolici glucosilati»;

- c) la parte E è così modificata:

- 1) nella categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
----------------	----------------------	-----	----------	--

- 2) nella categoria 03 (Gelati), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
----------------	----------------------	-----	----------	--

- 3) nella categoria 04.2.2 (Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi»;
----------------	----------------------	-----	----------	---

- 4) nella categoria 04.2.4.1 (Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico»;
----------------	----------------------	-----	----------	--

- 5) nella categoria 04.2.5.1 (Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;
----------------	----------------------	-----	----------	---

- 6) nella categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico»;
--	----------------	----------------------	-----	----------	---

- 7) nella categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
--	----------------	----------------------	-----	----------	---

- 8) nella categoria 05.1 (Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
--	----------------	----------------------	-----	----------	--

- 9) nella categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito), la voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
	E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)	Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
	E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	350	(1) (60)	Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto contenuto calorico Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto contenuto calorico Solo liquirizia a ridotto contenuto calorico Solo torrone a ridotto contenuto calorico Solo marzapane a ridotto contenuto calorico
	E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	2 000	(1) (60)	Solo microconfetti per rinfrescare l'alito, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
	E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	670	(1) (60)	Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

- 10) nella categoria 05.3 (Gomme da masticare (*chewing gum*]), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	3300	(1) (60)	Solo senza zuccheri aggiunti»;
----------------	----------------------	------	----------	--------------------------------

- 11) nella categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)	Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)	Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

- 12) nella categoria 06.3 (Cereali da colazione), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)	Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
----------------	----------------------	-----	----------	--

- 13) nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)	Solo <i>essoblaten</i> - carta di riso commestibile»;
----------------	----------------------	-----	----------	---

- 14) nella categoria 09.2 (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi»;
----------------	----------------------	-----	----------	--

- 15) nella categoria 11.4.1 (Edulcoranti da tavola in forma liquida), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	<i>quantum satis</i>	(1) (60);	
----------------	----------------------	----------------------	-----------	--

- 16) nella categoria 11.4.2 (Edulcoranti da tavola in polvere), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	<i>quantum satis</i>	(1) (60);	
----------------	----------------------	----------------------	-----------	--

- 17) nella categoria 11.4.3 (Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	<i>quantum satis</i>	(1) (60)»;	
----------------	----------------------	----------------------	------------	--

- 18) nella categoria 12.4 (Senape), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	120	(1) (60)»;	
----------------	----------------------	-----	------------	--

- 19) nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	40	(1) (60)	Solo zuppe e minestre a ridotto contenuto calorico»;
----------------	----------------------	----	----------	--

- 20) nella categoria 12.6 (Salse), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	120	(1) (60)	Tranne le salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	175	(1) (60)	Solo salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)»;

- 21) nella categoria 13.2 (Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)], la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	330	(1) (60)»;	
----------------	----------------------	-----	------------	--

- 22) nella categoria 13.3 (Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	270	(1) (60)»;	
----------------	----------------------	-----	------------	--

- 23) nella categoria 14.1.3 (Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
----------------	----------------------	-----	----------	--

- 24) nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	80	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
----------------	----------------------	----	----------	--

25) nella categoria 14.1.5.2 (Altro), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	30	(1) (60) (93)	Solo caffè, tè e infusioni a base di erbe, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
	E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	30	(1) (60) (93)	Solo caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
	E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	20	(1) (60) (93)	Solo bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;

26) nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	70	(1) (60)	Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; <i>bière de table/Tafelbier/table beer</i> (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne <i>Obergäriges Einfachbier</i> ; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo <i>oud bruin</i> »;
--	----------------	----------------------	----	----------	--

27) nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	150	(1)(60)»;	
--	----------------	----------------------	-----	-----------	--

28) nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	20	1) (60)»;	
--	----------------	----------------------	----	-----------	--

29) nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	20	(1) (60)»;	
--	----------------	----------------------	----	------------	--

30) nella categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4), la voce relativa a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) è sostituita dalla seguente:

	«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	100	(1) (60)	Solo prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti»;
--	----------------	----------------------	-----	----------	--

- 31) nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	670	(1) (60)	
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	1800	(1) (60)	Solo integratori alimentari in forma da masticare»;

- 32) nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia), le voci relative a E 960a – 960c (Glicosidi steviolici) sono sostituite dalle seguenti:

«E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	200	(1) (60)	
E 960a – 960d	Glicosidi steviolici	1800	(1) (60)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo».